



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
ISTITUTO COMPENSIVO STATALE VARESE 2 "S. PELLICO"  
Via Appiani, 15 – 21100 Varese - Tel. 0332 289297  
C.F. 95039310123 – CUF: UFEDC4  
Codice meccanografico VAIC873003  
E-mail: vaic873003@istruzione.it  
PEC: vaic873003@pec.istruzione.it  
[www.varese2pellico.edu.it](http://www.varese2pellico.edu.it)



Circ. 117

Alla cortese attenzione:  
Famiglie plesso Bosco  
Personale plesso Bosco

Varese, 14 dicembre 2023

**Oggetto: VIABILITÀ VIA BUSCA**

Si ricorda a tutte le famiglie che la Via Antonio Busca risulta essere zona a traffico limitato con decreto emesso dalla Polizia Locale del Comune di Varese con ordinanza a tutt'oggi ancora in essere; pertanto, possono accedere o sostare, temporaneamente, in tale via, solo i veicoli muniti di regolare permesso.

Tale indicazione è valida anche per l'ingresso nel cortile dell'edificio scolastico.

Si prega pertanto di essere ligi nel rispettare tale ordinanza nell'interesse e nella tutela dei bambini. Si allega copia dell'ordinanza.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti



Per la Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Paola Sumiraschi

All.: Ordinanza prot. 11284 del Comune di Varese – Polizia Municipale



**COMUNE DI VARESE**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Via Sempione, 20 I-21100 VARESE VA  
c.f. e p.IVA: 00441340122  
☎ 0332 8091 - fax. 0332 236 250

Varese,

17 MAR. 2000

Prot. Gen. n. 11284 del 17 MAR. 2000

Oggetto: **PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DELLA VIABILITA' NELLA SOTTONOTATA LOCALITA':**  
**Via BUSCA.**

*IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE*

**PREMESSO** che, con **ordinanza prot. n. 39833 del 12.10.1998**, era stata istituita la zona a traffico limitato sulla via BUSCA;

**CONSIDERATO** che, sulla base delle esperienze acquisite e stante il perdurare delle lamentele pervenute al signor Sindaco, sulle problematiche di sosta che generano i veicoli dei residenti muniti di permesso, per la citata via;

**RITENUTO** di procedere alla modifica della summenzionata ordinanza, al fine di eliminare gli inconvenienti lamentati;

**VISTI** gli artt. 2, 3, 5, comma 3°, 6 e 7 del D.L.vo 285 del 30 aprile 1992 e l'art. 135 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 integrato con il D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DISPONE**

la modifica dell'ordinanza citata in premessa, con la soppressione della parte ove la stessa prevede la possibilità del rilascio di permessi di sosta di 20 minuti per i residenti o domiciliati privi di posto auto privato, mantenendo in vigore tutte le altre disposizioni ivi contenute, con possibilità del rilascio di permessi temporanei per sopperire a necessità contingenti, non diversamente risolvibili quali il carico /scarico merci o manufatti ingombranti o pesanti, da parte del competente ufficio del Comando di Polizia municipale.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti, addetti ai servizi di Polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 285 del 30.4.1992 e successive modificazioni, sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso, nel termine di giorni sessanta, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada (art. 74 D.P.R. 495/92) al Ministero dei Lavori pubblici (art. 37 D.L.vo 285/92).



IL COMANDANTE DEL CORPO DI  
POLIZIA MUNICIPALE  
(Giancarlo Troncia)